



PROVINCIA DI MATERA

AREA III – Settore Trasporti



Prot. n° 0017006

Matera, lì 26 Ottobre 2021

AVVISO PUBBLICO

DOMANDE DI AMMISSIONE ALL'ESAME PER IL CONFERIMENTO DELLA ABILITAZIONE ALLA PROFESSIONE DI INSEGNANTE DI TEORIA E/O DI ISTRUTTORE DI GUIDA DI AUTOSCUOLA SESSIONE 2021

In ossequio del vigente “Regolamento per la disciplina dell'esame per il riconoscimento dell'idoneità degli insegnanti di teoria e degli istruttori di guida di autoscuola” (nel seguito: Regolamento), approvato con delibera di Consiglio Provinciale n° 92 del 19-11-2012, è avviata la procedura per il conseguimento dell'idoneità professionale di insegnante di teoria e/o di istruttore di guida di autoscuola, secondo quanto di seguito specificato.

ARTICOLO 1 – REQUISITI DI AMMISSIONE

Sono ammessi a partecipare i candidati in possesso, alla data di presentazione della domanda pena l'esclusione, dei seguenti requisiti.

A. INSEGNANTI DI TEORIA, come stabilito dall'art. 3 del Regolamento:

1. Età non inferiore a 18 (diciotto) anni;
2. Diploma di istruzione di secondo grado conseguito a seguito di un corso di studi di almeno 5 (cinque) anni;
3. Non essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza e non essere stato sottoposto a misure amministrative di sicurezza personale o alle misure di prevenzione previste dall'articolo 120, comma 1, del D.Lgs. 30-04-1992, n° 285 e ss.mm.ii.;
4. Patente di guida di categoria B normale o speciale;
5. Essere in possesso dell'attestato di frequenza del corso di formazione iniziale conseguito presso le autoscuole che svolgono l'attività di formazione dei conducenti per il conseguimento di qualsiasi categoria di patente ovvero presso i centri di istruzione automobilistica riconosciuti per la formazione integrale e presso i soggetti autorizzati o accreditati dalla regione.

B. ISTRUTTORE DI GUIDA, come stabilito dall'art. 6 del Regolamento:

1. Età non inferiore a 21 (ventuno) anni;
2. Diploma di istruzione di secondo grado;
3. Non essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza e non essere stato sottoposto a misure amministrative di sicurezza personale o alle misure di prevenzione previste dall'articolo 120, comma 1, del D.Lgs. 30-04-1992, n° 285 e ss.mm.ii.;
4. Patente di guida comprendente:
 - a. Almeno le categorie A, B, C+E, D, ad esclusione delle categorie speciali, per coloro che intendono conseguire l'abilitazione di istruttore a svolgere le esercitazioni per il conseguimento delle abilitazioni necessarie per la guida di tutti i veicoli a motore e rimorchi, ad eccezione dei ciclomotori e dei motocicli, nonché per la loro revisione;
 - b. Almeno le categorie B, C+E, D, ad esclusione delle categorie speciali per coloro che intendono conseguire l'abilitazione di istruttore a svolgere le esercitazioni per il conseguimento delle abilitazioni necessarie per la guida di tutti i veicoli a motore e rimorchi, ad eccezione dei ciclomotori e dei motocicli, nonché per la loro revisione;



PROVINCIA DI MATERA

AREA III – Settore Trasporti



- c. Almeno le categorie B speciale, C speciale, D speciale, per coloro che intendono conseguire l'abilitazione di istruttore ai soli fini della dichiarazione di cui all'articolo 123, comma 5, del D.Lgs. 30-04-1992, n° 285 e ss.mm.ii.;
5. Essere in possesso dell'attestato di frequenza del corso di formazione iniziale conseguito presso le autoscuole che svolgono l'attività di formazione dei conducenti per il conseguimento di qualsiasi categoria di patente ovvero presso i centri di istruzione automobilistica riconosciuti per la formazione integrale e presso i soggetti accreditati dalla regione.

ARTICOLO 2 – MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda dovrà essere presentata utilizzando il SERVIZIO DI "Istanze Telematiche", presente sul portale istituzionale dell'Ente al seguente indirizzo internet <http://www.provincia.matera.it/istanze-telematiche>, nella forma dell'autodichiarazione ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, segnatamente:

- ✓ Modello "A": domanda di ammissione all'esame per l'abilitazione di istruttore di guida di autoscuole;
- ✓ Modello "B": domanda di ammissione all'esame per l'abilitazione di insegnante di teoria di autoscuole.

Il candidato che intende partecipare ai fini del conseguimento di entrambe le idoneità professionali (insegnante di teoria e istruttore di guida), deve compilare le due distinte domande, ciascuna corredata degli allegati di seguito indicati.

Alla domanda telematica dovrà essere allegata la seguente documentazione, tramite l'inserimento di file PDF prodotti tramite la scansione dei documenti richiesti:

- Fotocopia (fronte/retro) del documento d'identità (preferibilmente la patente di guida);
- Attestato di frequenza del corso di formazione iniziale;
- Dichiarazione di "assolvimento imposta di bollo", da compilare telematicamente all'interno della procedura di istanza;
- Attestazione del versamento di € 50,00 per "spese di istruttoria e amministrative", mediante pagoPA collegandosi al link https://provinciamatera.servizilocalispa.it/EDGT/Edgt_AccessManager/Login.aspx, indicando nella causale "ESAMI INSEGNANTI E/O ISTRUTTORI DI AUTOSCUOLA".

LA DOMANDA DOVRÀ ESSERE PRESENTATA ENTRO IL TERMINE ULTIMO DEL 30 NOVEMBRE 2021, ORE 13:00

La modalità di presentazione della domanda è consentita solo ed esclusivamente tramite l'apposita procedura di istanza telematica.

ARTICOLO 3 – PROGRAMMI D'ESAME

- A. **INSEGNANTI DI TEORIA**, come stabilito dall'art. 4 del Regolamento:
1. Elementi di diritto pubblico, amministrativo e comunitario (Stato, costituzione, fonti del diritto, organi legislativi, Governo, enti locali, organi comunitari, fonti del diritto comunitario);
 2. Elementi di diritto penale (reato, dolo, colpa, reati contro la Pubblica Amministrazione);
 3. Procedure legali in caso di incidente e assicurazione, illecito amministrativo;
 4. Definizioni, costruzione e manutenzione delle strade, organizzazione della circolazione stradale e segnaletica stradale;
 5. Definizione dei veicoli, elementi strutturali dei veicoli e loro funzionamento;
 6. Disposizioni amministrative in materia di circolazione dei veicoli (destinazione ed uso dei veicoli, documenti di circolazione e di immatricolazione);
 7. Autotrasporto di persone e cose. Elementi sull'uso del crontotachigrafo e sul rallentatore di velocità;



PROVINCIA DI MATERA

AREA III – Settore Trasporti



8. Trasporto delle merci pericolose;
9. Conducenti e titoli abilitativi alla guida;
10. Norme di comportamento sulle strade;
11. Illeciti amministrativi previsti dal codice della strada e relative sanzioni;
12. Elementi di pedagogia e di tecnica delle comunicazioni;
13. Stato psicofisico dei conducenti, tempo di reazione, alcool, ecc;
14. Elementi di primo soccorso;
15. Elementi di fisica;
16. Autoscuole: normativa, ruolo, inquadramento insegnante.

B. ISTRUTTORE DI GUIDA, come stabilito dall'art. 7 del Regolamento:

1. Definizione dei veicoli, elementi strutturali dei veicoli e loro funzionamento;
2. Elementi di fisica;
3. Peculiarità della guida dei diversi tipi di veicoli, utilizzo dei diversi dispositivi;
4. Norme di comportamento stradale;
5. Elementi di pedagogia e di tecnica delle comunicazioni;
6. Stato psicofisico dei conducenti, tempo di reazione, alcool, ecc;
7. Elementi di primo soccorso.

ARTICOLO 4 – PROVE D'ESAME

A. INSEGNANTI DI TEORIA, come stabilito dall'art. 5 del Regolamento:

1. Il candidato compila due schede d'esame, di quaranta domande ciascuna, predisposte con criterio di causalità sulla base dei contenuti di quelle per il conseguimento delle patenti di guida delle categorie A e B, nel tempo massimo di quaranta minuti. Non è ammesso alla prova successiva (punto 2) il candidato che abbia commesso errori superiori a 2 (due)/80 domande;
2. Il candidato tratta sinteticamente per iscritto, nel tempo minimo di 2 (due) ore e fino ad un massimo di 6 (sei) ore come stabilito dalla Commissione d'esame, tre temi scelti dalla stessa Commissione tra gli argomenti del programma d'esame. Ad ogni tema è assegnato un punteggio tra 0 (zero) e 10 (dieci). E' ammesso alla prova successiva (punto 3) il candidato che avrà ottenuto un punteggio, per ciascuna prova, non inferiore a 5 (cinque) nonché un punteggio complessivo (sulle tre prove) non inferiore a 18 (diciotto)/30;
3. Il candidato simula una lezione di teoria su un argomento scelto dalla Commissione. E' ammesso alla prova successiva (punto 4) il candidato che avrà ottenuto un punteggio non inferiore a 18/30;
4. Il candidato sostiene una prova orale sugli argomenti del programma d'esame. Supera la prova laddove abbia ottenuto un punteggio non inferiore a 18/30.

L'esito positivo dell'esame sarà annotato su un attestato comprovante la conseguita abilitazione.

B. ISTRUTTORE DI GUIDA, come stabilito dall'art. 8 del Regolamento:

1. Il candidato compila due schede d'esame, di quaranta domande ciascuna, predisposte con criterio di causalità sulla base dei contenuti di quelle per il conseguimento delle patenti di guida delle categorie A e B, nel tempo massimo di quaranta minuti. Non è ammesso alla prova successiva (punto 2) il candidato che abbia commesso errori superiori a 2 (due)/80 domande;
2. Il candidato sostiene una prova orale sugli argomenti del programma d'esame. E' ammesso alla prova successiva (punto 3) il candidato che avrà ottenuto un punteggio non inferiore a 18/30;
3. Il candidato sostiene le seguenti prove pratiche per dimostrare la propria capacità di istruzione. Supera la prova il candidato che avrà ottenuto un punteggio, per ciascuna prova, non inferiore a 5



PROVINCIA DI MATERA

AREA III – Settore Trasporti



(cinque) nonché un punteggio complessivo (sulle tre prove) non inferiore a 18/30. Segue la modalità di svolgimento delle tre prove:

- a) Capacità di istruzione alla guida di autoveicoli della categoria A, limitatamente al conseguimento dell'abilitazione di istruttore a svolgere le esercitazioni per il conseguimento delle abilitazioni necessarie per la guida di tutti i veicoli a motore e rimorchi, nonché per la loro revisione; il motociclo utilizzato ai fini della prova dovrà avere una cilindrata non inferiore a 600 cm³. Tale motociclo sarà condotto da un componente della commissione che funge da allievo e titolare almeno di patente A;
- b) Capacità di istruzione alla guida di veicolo della categoria B, per il conseguimento delle abilitazioni di istruttore a svolgere sia le esercitazioni per il conseguimento delle abilitazioni necessarie per la guida di tutti i veicoli a motore e rimorchi, ad eccezione dei ciclomotori e dei motocicli, nonché per la loro revisione. Tale veicolo sarà condotto da un componente della commissione che funge da allievo e titolare almeno di patente B;
- c) Capacità di istruzione alla guida su veicolo della categoria C+E o D, a scelta della Commissione, per il conseguimento delle abilitazioni di istruttore a svolgere sia le esercitazioni per il conseguimento delle abilitazioni necessarie per la guida di tutti i veicoli a motore e rimorchi, ad eccezione dei ciclomotori e dei motocicli, nonché per la loro revisione. Il veicolo sarà condotto da un componente della commissione che funge da allievo e titolare di patente adeguata alla guida del veicolo utilizzato per la prova.

Il candidato che intende conseguire l'abilitazione di istruttore ai soli fini della dichiarazione ex art. 123, comma 5, del D.Lgs. 285/1992, dovrà sostenere solo le prove d'esame di cui ai precedenti punti 1 e 2.

L'esito positivo dell'esame sarà annotato su un attestato comprovante la conseguita abilitazione.

I veicoli utili alle prove dovranno essere forniti a cura del candidato: tali veicoli dovranno avere le caratteristiche di cui all'allegato 1 al presente avviso.

ARTICOLO 5 – ESTENSIONE DELL'ABILITAZIONE

In ossequio di quanto stabilito all'articolo 9 del Regolamento:

1. L'insegnante già abilitato che intende conseguire l'abilitazione di istruttore deve essere in possesso dei relativi requisiti, frequenta il corso di formazione iniziale e sostiene l'esame in funzione del tipo di abilitazione che intende conseguire, così come descritto al precedente al precedente articolo 4, lettera B, ad esclusione della prima prova di cui al punto 1;
2. L'istruttore già abilitato che intende conseguire l'abilitazione di insegnante deve essere in possesso dei relativi requisiti, frequenta il corso di formazione iniziale e sostiene l'esame così come descritto al precedente articolo 4, lettera A, ad esclusione della prima prova di cui al punto 1;
3. L'istruttore abilitato a svolgere le esercitazioni per il conseguimento delle abilitazioni necessarie per la guida di tutti i veicoli a motore e rimorchi, ad eccezione dei ciclomotori e dei motocicli, nonché per la loro revisione che intende integrare la propria abilitazione anche con quella per svolgere le esercitazioni per il conseguimento delle patenti di categoria A, frequenta il corso di formazione iniziale relativo alle lezioni di guida simulata su motociclo e sostiene l'esame limitatamente alla prova finalizzata alla dimostrazione della capacità di istruzione alla guida di veicoli delle categorie A, così come descritto al precedente articolo 4, lettera B, punto 3.a.

L'esito positivo dell'esame sarà annotato su un attestato comprovante l'integrazione della conseguita abilitazione.



PROVINCIA DI MATERA

AREA III – Settore Trasporti



ARTICOLO 6 – SEDE E CALENDARIO DEGLI ESAMI

Previa istruttoria delle domande presentate, sarà adottato l'atto dirigenziale del Settore Trasporti contenente gli ammessi e gli esclusi: atto che sarà pubblicato all'albo telematico della Provincia di Matera. Sarà quindi predisposto il calendario contenente:

- ✓ L'elenco degli ammessi;
- ✓ La sede, il giorno e l'ora delle prove;
- ✓ La modalità di svolgimento degli esami.

Anche il calendario sarà pubblicato all'albo telematico della Provincia di Matera e tale pubblicazione ha valore di notifica e sostituirà a tutti gli effetti la convocazione individuale.

La mancata presentazione anche ad una sola prova comporterà l'automatica esclusione dal procedimento.

ARTICOLO 7 – ESITI DEGLI ESAMI

Sulla base dei verbali della Commissione, al termine della sessione d'esame viene formato l'elenco degli idonei e dei respinti.

Tale elenco sarà pubblicato all'Albo telematico e nel sito internet della Provincia per quindici giorni consecutivi.

L'ufficio competente della Provincia provvederà al rilascio degli attestati di abilitazione alla professione di insegnante di teoria e/o di istruttore di guida, entro il termine di 30 giorni dalla data di ricevimento del verbale della Commissione, previa consegna da parte dell'interessato della marca da bollo del valore corrente da apporre sull'attestato.

ARTICOLO 8 – INFORMAZIONI SUL PROCEDIMENTO

Sul sito della Provincia di Matera www.provincia.matera.it saranno disponibili le seguenti informazioni:

- Sede e calendario delle prove;
- Elenco degli ammessi;
- Elenco degli idonei.

La Provincia di Matera, ai sensi dell'art. 71, comma 1, del DPR 445/2000, effettuerà i controlli delle dichiarazioni rese in autocertificazione dal candidato ai fini del rilascio dell'attestato.

Si richiama l'attenzione sulle sanzioni amministrative e penali, previste dalla legge per dichiarazioni non veritiere o per mancata esibizione della documentazione richiesta nell'ambito dei controlli previsti. Eventuali ulteriori informazioni potranno essere richieste a:

- ✓ Settore Trasporti della Provincia di Matera, p.a. Domenico MUSILLO, tel. 0835-306296 – 3318756085, d.musillo@provincia.matera.it

ARTICOLO 9 – COMUNICAZIONI (art. 8 della Legge 241/90)

Il Responsabile del Procedimento è il p.a. Domenico MUSILLO, in servizio presso il Settore Trasporti della Provincia di Matera.

Il procedimento amministrativo avrà avvio a decorrere dalla data di scadenza del presente Avviso ed il termine di conclusione è previsto entro i successivi 120 giorni.

E' consentito l'accesso a tutti gli atti e documenti della procedura, compresi quelli presentati dai candidati, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in tema di tutela della riservatezza.

Durante lo svolgimento della procedura l'accesso è differito al termine del procedimento, salvo che il differimento non costituisca pregiudizio per la tutela di posizioni giuridicamente rilevanti.



PROVINCIA DI MATERA

AREA III – Settore Trasporti



ARTICOLO 10 – TUTELA DELLA PRIVACY (Regolamento UE 2016/679)

Si forniscono la seguenti informazioni, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679.

- **Titolare del trattamento dei dati:** Provincia di Matera – PEC provincia.matera@cert.ruparbasilicata.it – telefono 0835/3061;
- **Finalità e base giuridica:** i dati richiesti sono necessari all'erogazione del servizio richiesto. La mancanza di conferimento dei medesimi comporterà per la Provincia l'impossibilità di perseguire tale finalità. Ogni eventuale diversa finalità sarà comunicata all'interessato ai sensi del richiamato art. 13 del Regolamento comunitario;
- **Oggetto dell'attività di trattamento:** il trattamento riguarda la categoria di attività "AUTO 77 – esame abilitazione insegnante e istruttore";
- **Modalità di trattamento:** il trattamento si svolge nel rispetto dei principi normati dall'art. 5 del Regolamento UE 2016/679 e dei diritti dell'interessato disciplinati nel Capo III dello stesso Regolamento;
- **Misure di sicurezza:** i dati sono trattati garantendo, ai sensi dell'art. 32 del Regolamento UE 2016/679, la loro sicurezza con adeguate misure di protezione al fine di ridurre i rischi di distruzione o perdita dei dati, della modifica, della divulgazione non autorizzata o dell'accesso accidentale o illegale;
- **Comunicazione e diffusione:** i dati personali oggetto di trattamento possono essere comunicati a soggetti terzi, pubblici e privati, in ottemperanza ai relativi obblighi di legge o di regolamento. Indicativamente, i dati vengono comunicati all'Ufficio della Motorizzazione Civile di Matera. I dati raccolti potrebbero altresì essere trattati da soggetti esterni, ai quali la Provincia potrebbe affidare eventualmente i servizi inerenti la finalità indicata. In tal caso, i soggetti stessi sono individuati come responsabili esterni che assicurano livelli di capacità ed affidabilità tali da garantire il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamenti dei dati personali, compresa la sicurezza dei dati.
- **Periodo di conservazione dei dati:** i dati saranno conservati presso gli uffici che hanno raccolto il dato stesso fino al perseguimento della finalità sopra menzionata. Saranno successivamente trattati ai sensi della normativa vigente in materia di archiviazione e conservazione dei documenti;
- **Diritti dell'interessato:** l'interessato può esercitare i diritti previsti dal Capo III del Regolamento UE 2016/679 ed in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, la limitazione o la cancellazione nonché di opporsi al loro trattamento fatta salva l'esistenza di motivi legittimi da parte del titolare. A tal fine può rivolgersi al Titolare del trattamento dei dati;
- **Diritto di proporre reclamo:** In ossequio di quanto previsto dall'art. 77 del Regolamento UE 2016/679, l'interessato può proporre eventuale reclamo, per presunte violazioni del Regolamento, all'Autorità di Controllo Italiana – Garante per la protezione dei dati personali, fatta salva ogni altra forma di ricorso amministrativo o giurisdizionale.

ARTICOLO 11 – NORMA DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto nel presente Avviso si rinvia alle vigenti norme legislative e regolamentari in materia.

Il Responsabile di P.O.
F.TO arch. Giancarlo De Angelis

Il dirigente
F.TO dott. Enrico De Capua